

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 264)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARETONI ROMAGNOLI Tullia, PIERACCINI, PAPA,
ANTONICELLI e GALANTE GARRONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Norme penali sulla contraffazione e alterazione delle monete

ONOREVOLI SENATORI. — Da alcuni anni il mercato numismatico è invaso sempre più dalle falsificazioni di monete per collezione di ogni periodo e di ogni regione. Tali falsificazioni vengono fabbricate con metodi sempre più perfezionati, tanto che talora anche ad un esperto può riuscire difficile distinguere la moneta falsa da quella autentica, ed immesse sul mercato da parte di individui di pochi scrupoli, che speculano sulla buona fede e sulla inesperienza altrui.

Tale stato di cose preoccupa grandemente sia gli studiosi e i conservatori delle collezioni numismatiche pubbliche sia i collezionisti e i commercianti più seri, che vedono nell'invasione di monete false non solo un pericolo di danni finanziari ma anche un grave ostacolo allo svolgimento ordinato del commercio e allo sviluppo del collezionismo.

Purtroppo il Codice penale italiano, come d'altronde i codici penali delle altre nazioni, con l'eccezione della Francia sia pure limitatamente, non contempla come reato la falsificazione di monete fuori corso, per cui più di una volta nell'ultimo ventennio, e anche recentemente, detentori o fabbricanti di conî eseguiti per riprodurre monete antiche

sono stati assolti e i conî stessi sequestrati sono stati restituiti ai loro possessori. Tuttora la riproduzione di monete fuori corso può essere perseguita solo sotto il profilo di reato di truffa (articolo 40 del Codice penale), che evidentemente colpisce non il fabbricante in quanto tale ma solo chi vende le monete false spacciandole per autentiche, con il risultato che si hanno scarse possibilità di poter perseguire il falsario o i suoi complici, dato che ben difficilmente il truffato, specie se commerciante, denuncerà il truffatore.

In realtà la vendita di monete false non crea soltanto un rapporto tra venditore e compratore, che si risolve in un danno individuale da parte del secondo, ma dà luogo, specie quando i falsi siano molto frequenti, a un danno generale per gli studi, a un deprezzamento anche delle monete buone per la diffidenza e la sfiducia generate dai falsi ed infine anche a un pericolo per le stesse collezioni pubbliche. L'esigenza quindi di una difesa contro la fabbricazione e la diffusione dei falsi numismatici sorge non tanto dalla volontà di tutelare un inte-

resse privato quanto dalla necessità di difendere un patrimonio pubblico e gli stessi diritti della ricerca.

L'inganno perpetrato dalle falsificazioni monetarie danneggia senza dubbio materialmente il collezionista ma soprattutto reca grave danno allo stesso oggetto degli studi numismatici, la moneta, alterandone gli elementi conoscitivi e deformandone la preziosa testimonianza. È noto infatti quale importante e insostituibile documento sia la moneta per la storia economica, politica, artistica, religiosa di ogni tempo.

Onde la necessità di provvedere a nuovi ed appositi strumenti legislativi per difendersi adeguatamente e salvaguardarsi dalla attività dei falsari.

Il problema è sentito anche in campo internazionale tanto è vero che nel 1965 fu tenuto a Parigi, a cura dell'Association internationale des numismates professionnels, un Congresso internazionale sui falsi monetari, che emise all'unanimità il voto che la proibizione di falsificare e copiare le monete aventi corso legale fosse estesa a tutte le monete fuori corso indipendentemente dall'epoca e dal luogo della loro fabbricazione.

Voto che, come su accennato, fu raccolto solo dalla Francia con la legge n. 68-1035 del 27 novembre 1968, che modifica gli articoli 132, 133 e 136 del codice penale francese (pubblicata nel *Journal Officiel* del 28 novembre 1968) e che riguarda però la contraffazione e l'alterazione solo delle monete d'oro e di argento.

Questa legge prevede per chiunque altera o contraffà monete d'oro o d'argento che hanno avuto corso legale in Francia o all'estero la pena da 1 a 5 anni di prigione e/o un'ammenda da 2.000 a 200.000 franchi, oltre la confisca delle monete contraffatte, del metallo e degli strumenti.

Il presente disegno di legge si propone pertanto di colpire chiaramente e soprattutto all'origine la falsificazione e contraffazione di tutte le monete fuori corso in qualunque modo esse siano prodotte, a qualunque periodo appartengano e di qualunque metallo esse siano, prescrivendo opportune norme per distinguere le monete destinate agli orefici o ai fabbricanti di bigiotteria per ornamento a collane, bracciali, eccetera. A tale proposito si fa notare che la legge del 30 gennaio 1968, n. 46, sulla « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » non può essere utilizzata contro i falsi monetari: primo perchè tale legge riguarda solo i metalli preziosi, secondo perchè dalla legge sono esplicitamente esclusi (articolo 14) gli oggetti di antiquariato e le monete.

In un momento nel quale i rischi per il nostro patrimonio culturale assumono carattere di vera e propria drammaticità e nel quale appare indispensabile l'intervento legislativo per mettere ordine in tale vasta e complessa materia, il disegno di legge che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi potrebbe, a nostro parere — emendato ed arricchito come meglio parrà dalla discussione — colmare una lacuna che, pur riferendosi ad un aspetto di carattere particolare crea, come più su illustrato, non poche difficoltà e dà luogo a numerosi abusi.

* * *

Il presente disegno di legge fu presentato al Senato il 2 ottobre 1971 con il n. 1892 e non potè essere esaminato anche a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. È sembrato ai proponenti utile ripresentarlo senza variazioni di sorta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da lire 100.000 a lire un milione:

1) chiunque contraffà, imita o riproduce monete metalliche fuori corso, antiche, medioevali, moderne o contemporanee, di ogni nazionalità, ovvero carta moneta fuori corso;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete metalliche o carta moneta genuine, della qualità indicata nel n. 1, in modo da dare ad esse un'apparenza diversa da quella originaria.

Nel caso di condanna, è sempre ordinata la confisca dei conî, punzoni, stampi, lastre, *clichés* e di ogni altra cosa che abbia servito o sia stata destinata a commettere il reato. Le cose confiscate devono essere depositate presso le collezioni numismatiche nazionali.

Art. 2.

È punito con la reclusione da 1 mese ad 1 anno e con la multa da lire 30.000 a lire 300.000 chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 1, acquista o riceve, o comunque si intromette nel far acquistare o ricevere, le monete metalliche o la carta moneta indicate nell'articolo 1.

Art. 3.

Le riproduzioni e le imitazioni di monete metalliche fuori corso destinate unicamente alla produzione di oggetti di oreficeria o bigiotteria, in qualunque metallo o lega fabbricate, devono recare — in aggiunta al marchio previsto dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, se in metallo prezioso — un apposito marchio con la dicitura « RFC ».

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000.